



CIRCOLARI - Anno Scolastico 2016/2017

Destinatari: Studenti – Docenti - Personale ATA – Genitori – Bar
Sede e Succursale

Oggetto: divieto di fumo negli ambienti scolastici, comprese le aree esterne.

Considerata l'estrema importanza della tutela della salute, con la presente Circolare si forniscono disposizioni interne al fine di disciplinare il divieto di fumo.

In base alla normativa vigente, recentemente aggiornata, i cui estremi vengono di seguito richiamati:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)
- Art.4 decreto legge 12/09/2103 n. 104.

In tutte le scuole il divieto di fumo riguarda non solo i locali interni ma anche le aree di pertinenza (**comprese le zone esterne**), i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Tali disposizioni si applicano ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenta a qualunque titoli i locali e le aree esterne della scuola.

Si fa presente che l'intervallo può essere svolto solo negli spazi interni (corridoi, atrii e bar) e, per quanto riguarda gli studenti del triennio, anche in quelli esterni (cortili), ma non al di fuori della recinzione che delimita le pertinenze della scuola. Infatti durante l'orario delle lezioni scolastiche i docenti in servizio e, per quanto riguarda l'intervallo, i docenti e il personale ausiliario coinvolti nel piano appositamente predisposto hanno l'obbligo di garantire la vigilanza e la sorveglianza sugli studenti anche maggiorenni, dovendone rispondere in caso di infortuni e danni arrecati alle persone, alle strutture e ai beni esistenti.

Si ricorda che l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'alt. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Circ. n. _____

Data: 14 Marzo 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. n. 39/1993

Il Compilatore: sf